

**Tribunale penale di Torino, sentenza n. 4466 del 22 novembre 2011**

**Il Tribunale Penale di Torino conferma due teorie sostenute da LAV e “Diritto all’ambiente”: il nuovo reato di cui all’art. 727bis del C.P. non prevale sui reati in materia di caccia ed il “furto venatorio”, compresa la ricettazione, si applica ancora oggi a tutti gli effetti...**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell’Avv. Carla Campanaro**

Un’ importante sentenza di condanna della Terza sezione penale del Tribunale di Torino interviene su due concetti giuridici di primaria importanza nel contesto degli illeciti penali in materia di caccia abusiva: il rapporto tra il nuovo art. 727bis del Codice Penale ed i reati previsti dalla legge in materia venatoria e la disciplina del “furto venatorio” (compresa la ricettazione).

Per ambedue i principi viene totalmente confermata la linea interpretativa da sempre seguita e sostenuta dalla LAV e da “Diritto all’ambiente” (pur se contestata da diverse altre prese di posizione).

Ma vediamo di cosa si tratta nei dettagli e quanto è importante questa sentenza come principio generale che può essere applicato in molti altri casi, al di là del fatto specifico del quale si occupa la pronuncia in punto di fatto.

Infatti detta sentenza (che riportiamo in calce, e che ci è stata gentilmente fornita dalle guardie volontarie del WWF Italia) chiarisce un fondamentale principio **in materia di rapporto tra norme alla luce dell’innovazione legislativa di cui al Decreto legislativo del 7 luglio 2011, n 121<sup>1</sup>** che come è noto si occupava, o almeno avrebbe dovuto occuparsi, del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso, ivi compresa la biodiversità.

Sulle pagine di questa testata giornalistica on line e sul sito della LAV numerosi sono stati i commenti critici sul citato provvedimento normativo, a parere di chi scrive assolutamente non in linea con il dettato e gli obiettivi comunitari, in quanto le sanzioni così come previste nel testo approvato (ammenda ed arresto alternativi sono disgiunti) sono infatti obblazionabili ai sensi degli art.li 162 e 162 bis c.p. (con la metà del massimo della pena prevista dall’ammenda).

---

<sup>1</sup> D. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”



E questo mentre uccidere un singolo animale (non protetto!) comporta due anni di reclusione ai sensi dell'art 544 bis c.p.

Ragion per cui oggi catturare o abbattere una quantità non trascurabile di specie protetta in base all'art 727 bis c.p.<sup>2</sup> comporterebbe un mero costo in termini economici (anche piuttosto irrisorio) per un'attività illecita fortemente diffuse soprattutto in determinate località.

Si è pertanto da parte nostra sostenuto (sollevando anche critiche ed opposte opinionj) che, anche per dar seguito agli obiettivi posti dal legislatore comunitario di massima tutela della fauna selvatica oltre che per coerenza sistematica con l'intero quadro giuridico nazionale di protezione degli animali in generale, **tale norma dovesse avere uno spazio più che esiguo di applicazione.**<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> " ART. 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

<sup>3</sup> **"Decreto Legislativo n. 121 del 2011 di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. Rilievi critici e cenni di interpretazione sistematica delle norme di protezione animale". A cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell' Avv. Carla Campanaro (pubblicato su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) il 24 novembre 2011):** "Con la pubblicazione del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 inerente il recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, è stata introdotta tra le altre, una nuova ipotesi criminosa in materia di protezione delle specie protette, che pone la necessità di un idoneo inquadramento sistematico della stessa nell'ambito del quadro generale della tutela giuridica degli animali. Infatti l'art 1 del Decreto citato (Modifiche al codice penale) ha previsto l'inserimento nel codice penale dopo l'articolo 727 dell'art **727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** per cui *'Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.'* Inoltre dopo l'articolo 733, è stato inserito dal medesimo Decreto il seguente **art. 733-bis 'Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto'** ai sensi di cui *"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.<sup>3</sup> Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Occorre dunque analizzare il rapporto tra tale novella legislativa e le previgenti norme di settore, sia a tutela della fauna selvatica (Legge 157 del 1992) sia in relazione alla tutela penale generale degli animali (Legge 189 del 2004) per capire quali norme sono applicabili, in concreto, quando si assiste ad abbattimenti illeciti di fauna protetta.



La fattispecie di cui all'art 727 bis '**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**' consiste quindi nel sanzionare colui che, alternativamente:

- ✓ Uccide
- ✓ Distrugge
- ✓ Cattura
- ✓ Preleva
- ✓ Detiene

esemplari di specie protetta di cui al 733 bis c.p.

in quantità non trascurabile e con impatto non trascurabile sulla specie.

L'Art 733 bis comma 2 individua le specie oggetto della tutela di cui all'art 727 bis c.p. stabilendo che '*ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*'

Le direttive coinvolte sono quindi:

- ✓ la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat»)
- ✓ la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Tra le specie animali indicate nell'articolo 733 bis comma 2 vi rientrano anche animali di cui è già prevista una specifica sanzione penale (sempre con contravvenzione), ad esempio dalla legge 157 del 1992 (legge sulla fauna selvatica), art 30 lett. b, in caso di abbattimento, cattura o detenzione di specie di cui all'art 23.

Occorre dunque analizzare la possibilità di un concorso con gli altri reati che sanzionano l'uccisione di animale (544 bis c.p. ed art 30 legge 157 del 1992).

E' però doverosa una premessa in termini sostanziali, in merito al **bene giuridico difforme oggetto delle norme in esame**.

Infatti, mentre gli **art.li di cui al capo IX bis del codice penale 'dei delitti contro il sentimento per gli animali'** (art 544 bis e ss c.p.) tutelano il sentimento di empatia nei confronti degli animali, le sanzioni penali previste dalla legge 157 del 1992 tutelano invece la fauna selvatica nella sua qualifica di patrimonio indisponibile dello Stato (art 1 legge cit.) e non quindi l'animale in se e per se.

Infine l'**art 727 bis** è inserito nel Titolo I 'Delle contravvenzioni di polizia', Capo II 'Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale' Sezione I '*Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi*' il cui bene giuridico è la tutela contro un'attività socialmente dannosa. Il bene protetto nell'art 727 bis c.p. non è il singolo esemplare (come per il capo IX bis.) ma lo **«stato di conservazione della specie»** in quanto il suo danneggiamento comporterebbe un'azione socialmente dannosa. Ciò, in altri termini, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste (e, quindi, esclude che il reato in esame sia configurabile) ove la condotta vietata abbia ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta. Resteranno però applicabili nei casi in cui sia ucciso un unico esemplare gli art.li di cui al capo IX bis del codice penale (art 544 bis c.p.), o per le specie che vi ricadono, l'art 30 lett. b e ss della legge 157 del 1992.

Essendo differente il bene giuridico tutelato, è pertanto ipotizzabile il **concorso formale** tra le varie ipotesi di reato qualora una medesima condotta integri entrambe le fattispecie. Del resto la Suprema Corte, in materia di rapporto tra il delitto di cui all'art 544 ter c.p. e la contravvenzione di cui all'art 727 c.p. Il comma con sentenza n 25229/05 già ne rinveniva l'ipotizzabilità, confermando una misura inerente il sequestro preventivo di tutti gli animali presenti in un canile per entrambi i reati.

E' possibile poi fare alcune pratiche distinzioni, da un punto di vista operativo, tra:

**a) Specie già oggetto di propria tutela penale ai sensi della legge 157 del 1992 (art 30 lett.b e ss)**

Per gli animali già oggetto di tutela specifica in base alla legge 157 del 1992 (es. lupo, falco) grazie alla clausola di sussidiarietà espressa dell'art 727 bis '*salvo che il fatto costituisca più grave reato*', trattandosi di due reati aventi ad oggetto la medesima condotta di abbattere o catturare le stesse specie di animali, si applicheranno le sanzioni di cui alla legge 157, qualora si versi in ambito di attività venatoria.

Esulando dall'attività venatoria, il bracconiere che uccide invece un unico esemplare di lupo/orso etc. incorre certamente nel delitto di cui all'art 544 bis c.p. più grave reato rispetto al 727 bis, anche perché la quantità sarebbe per così dire 'trascurabile' e di poco impatto. Se un privato cittadino uccide una quantità non trascurabile di lupi/orsi con elevato impatto sulla specie, potranno ritenersi applicate in concorso formale (grazie al distinto bene giuridico tutelato) il delitto di cui l'art 544 bis c.p. che protegge il sentimento di pietà verso gli animali e l'art 727 bis che protegge la conservazione della specie.

In ambito venatorio occorre poi porre un ulteriore rilievo. La normativa di riferimento, legge 157 del 1992, interviene a regolare un'attività altrimenti vietata a livello generale, di apprensione di parte del patrimonio indisponibile dello Stato, che può pertanto avvenire soltanto secondo alcune regole e limiti. Si ritiene pertanto che l'oggetto di tutela è appunto la protezione della fauna da un punto di vista patrimoniale, come bene appartenente allo Stato indebitamente sottratto. Pertanto a parere di chi scrive, nel caso in cui un cacciatore nell'ambito dell'attività venatoria indebitamente uccida un animale appartenente a specie protetta ben potrà essere sanzionato sia per la violazione dell'art 30 lett. b della legge 157 del 1992, ma anche ed in concorso formale ai sensi dell'art 544 bis c.p. che tutela il sentimento di pietà per gli animali nonché l'animale in se, da indebite uccisioni.

**b) Specie non oggetto di tutela della legge 157 del 1992 e quindi ricadenti, ad oggi nell'art 544 bis c.p.**

Per le specie oggetto dell'art 733 bis non tutelate già da normative speciali appare sostenibile il concorso formale con il reato di uccisione di cui all'art 544 bis c.p., vista la rubricazione (ed il bene giuridico diverso) dei due reati che permetterebbe di ipotizzare la lesione di due beni giuridici distinti e quindi il concorso formale tra reati (unica azione viola due reati distinti)

Dunque se un soggetto è sorpreso ad uccidere un singolo esemplare protetto in quantità trascurabile è applicabile pacificamente il delitto di cui all'art 544 bis c.p. che tutela il sentimento per gli animali. Se un soggetto uccide un numero elevato di specie protette con forte impatto per l'ecosistema, potrebbe essere applicabile il 727 bis c.p. in eventuale concorso formale con il delitto.

Notiamo infine come le condotte incriminate dalla novella consistano nell'uccisione, cattura o detenzione, ma resta fuori il 'danneggiamento' (pure proposto in sede di bozza di decreto).

Il delitto di **maltrattamento** di cui all'art 544 ter c.p. o la contravvenzione di cui all'art 727 c.p. Il comma sarà pacificamente applicabile qualora un qualunque animale, anche appartenente alle specie di cui all'art 733 bis c.p., sia semplicemente sottoposto a lesioni, ad un danno alla propria salute o sottoposto a comportamenti insopportabili per le proprie caratteristiche etologiche.

Si rileva come i limiti edittali prescritti dalla legge delega fossero ben più alti, seppur a parere di chi scrive del tutto incongruenti ed inadeguati al fine proposto dalla direttiva, in quanto limitanti all'introduzione di sole contravvenzioni. Insomma sin dall'inizio si sarebbe potuto parlare di 'occasione mancata' nel recepimento della Direttiva. Ma con il decreto approvato, se possibile, le cose sono peggiorate.

E questo nonostante nei 'considerando' della direttiva fosse ribadita la viva preoccupazione per i reati attuati negli Stati membri che danneggiano irreversibilmente l'ambiente e l'ecosistema, invocando così agli Stati membri misure efficaci di contrasto (cfr 12esimo considerando della Direttiva per cui *'Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.'*)

Lo spirito della direttiva era quindi univoco nella sua richiesta agli Stati di intervenire in situazioni di gravi illegalità diffuse con carattere transazionale (es. bracconaggio specie migratrici) essendo ribadito nei considerando che *'La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.'*

In sostanza il legislatore comunitario chiedeva agli Stati membri di intervenire a reprimere e se del caso inasprire le sanzioni per contrastare un grave e diffuso fenomeno di criminalità ambientale, che evidentemente i blandi sistemi sanzionatori nazionali non erano in grado sino a quel momento di bloccare.



Ebbene il legislatore nazionale ha risposto lasciando inalterate norme obsolete in materia di protezione della fauna selvatica, nonché introducendone ancora di più blande (art 733 bis c.p.) e di fatto inapplicabili per il concetto generico di quantità non trascurabile ed impatto elevato sulla specie che tanto in odore di incostituzionalità appaiono.

Ad ogni modo, la legge delega disponeva almeno che avrebbero potuto essere inserite ***“sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti”***

Ebbene nel caso dell'uccisione o danneggiamento di animali protetti, è indubbio che si rientri a pieno titolo nella *'lesione di interessi costituzionalmente protetti'*.

Come è noto nell'**ambiente** (art 117 comma i lett.2) stando a granitica giurisprudenza di legittimità e costituzionale è ricompresa **anche la biodiversità, intesa quale fauna selvatica** (qui oggetto di protezione con le sanzioni di cui si discute), come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n 536 del 20 dicembre 2002 per cui *'l'art 117 secondo comma lettera s esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ponendo un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.* Inoltre ai sensi dell'art 1 della legge 157 del 1992, la fauna selvatica riveste la qualifica di *'patrimonio indisponibile dello Stato'*, dunque inalienabile ed inapprensibile se non nei modi previsti dalla legge, e dunque tutelata **dall'art 42 comma I della Costituzione** che espressamente garantisce *'la proprietà è pubblica o privata'*.

La legge delega prevedeva poi l'introduzione della *la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità'*.

Or bene, se noi consideriamo, come si diceva poc'anzi, che oggi uccidere un qualunque animale (un cane, un gatto, una mucca, un coniglio etc..) è un delitto con reclusione prevista sino a due anni in quanto condotta ritenuta di particolare gravità al legislatore nazionale, non si vede la *ratio* di aver ritenuto come condotta non sufficientemente grave (tale da avere l'ammenda congiunta all'arresto) la fattispecie di uccisione di specie protette (vista anche la diffusissima pratica di bracconaggio etc..)comminando una sanzione penale mediante contravvenzione fino a 6 mesi (!) e la ammenda sino a 4.000 euro. Quanto meno sarebbe stato opportuno che le attuali contravvenzioni della legge 157 citate in premessa, che sanzionano l'uccisione di fauna protetta e che prevedono es. (art 30)

*(b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;*

*g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;*

fossero state aggravate, in linea con quanto disposto dalla legge delega con una contravvenzione non oblazionabile e con pena congiunta di ammenda ed arresto sino a 3 anni.

Non si vede infatti perché le specie protette (es. i lupi, ma anche le aquile) andrebbero tutelate meno dei cani, delle mucche o degli altri animali.

Le sanzioni così come previste nel testo approvato (ammenda ed arresto alternativi sono disgiunti) sono infatti oblazionabili ai sensi degli art.li 162 e 162 bis c.p. (con la metà del massimo della pena prevista dall'ammenda). Ration per cui oggi catturare o abbattere una specie protetta avrebbe un mero costo in termini economici ad un'attività illecita fortemente diffuse soprattutto in determinate località, e che la Comunità europea i chiede di sanzionare aspramente. Si ritiene infine che la mancata partecipazione delle Associazioni di protezione ambientale in sede di elaborazione della proposta di decreto non abbia consentito quell'auspicata partecipazione nella fase di elaborazione del recepimento delle direttive comunitarie idonea a consentire una fedele rappresentazione degli interessi nazionali in gioco, garantendo così l'organico e coerente inserimento nel complessivo sistema giuridico delle istanze delle varie categorie sociali a vario titolo coinvolte dalla proposta di atto comunitario.”.



Rileviamo oggi che dello stesso parere è il Tribunale penale di Torino, che con la recente sentenza in commento, nel condannare un allevatore reo di aver catturato illecitamente ingenti quantità di specie protette per furto venatorio e non per la violazione dell'art 727 bis c.p. come aveva invece richiesto la difesa, rileva come alcuni *“commentatori hanno rilevato che l'ambito di applicazione del reato con riferimento alla fauna selvatica sia alquanto angusto e dunque non tale da rafforzare in maniera significativa la tutela penale dell'ambiente animale siccome richiesto dalla stessa direttiva europea”*.

Di conseguenza ragiona il Tribunale, anche grazie alla clausola di sussidiarietà espressa di cui all'art 727 bis c.p. *“salvo che il fatto costituisca più grave reato”* **il furto venatorio di cui agli art.li 624 e 625 c.p. risulta pienamente configurabile ‘nel caso di sottrazione al fine di profitto di fauna protetta costituente patrimonio indisponibile dello Stato.’**

\*\*\*

Il processo trae origine dalla citazione a giudizio di due allevatori di avifauna, imputati ‘L.S. per i reati di cui agli art.li 81,624 e 625 n 2 e 7 c.p. perchè privo della prescritta licenza di caccia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, al fine di trarne profitto per se valendosi di mezzi fraudolenti consistiti nel dislocare reti da uccellazione bacchette con vischio e trappole a scatto ovvero tutti strumenti da caccia non consentiti coi quali catturava 584 specie di avifauna autoctona esposti per necessità alla pubblica fede, si impossessava della predetta avifauna sottraendola al patrimonio indisponibile dello stato’ e C.A. ‘per il reato di cui all’art 648 .p. poiché al fine di procurarsi profitto, acquistava dall’imputato specie di provenienza delittuosa in quanto provento di furto commesso dal predetto in danno dello Stato’.

La Procura concludeva per la condanna di entrambi gli imputati per i reati ascritti, mentre in particolare il difensore del L.S. allevatore imputato di furto venatorio, **chiedeva la derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all’art 727 bis c.p.**

**Detta derubricazione chiesta dalla difesa appare in linea con le teorie che contrastano la nostra interpretazione e sostengono la prevalenza ormai totale dell’art. 727bis nel campo degli illeciti venatori... Ma il Tribunale è stato di tutt’altro avviso...**

Nel corso dell’istruttoria erano sentiti numerosi agenti di polizia giudiziaria nonché pubblici ufficiali appartenenti al nucleo antibraconaggio della Lida, il Corpo Forestale dello Stato, esperti del WWF Italia nonché alcuni consulenti tecnici tra cui ornitologi di fama internazionale che aiutavano ad individuare in particolare la provenienza illecita degli animali, in quanto catturati in natura. Emergeva così dal dibattimento che nel corso di un accertamento effettuato dalle guardie Lida presso il negozio di un soggetto presso cui si procedeva separatamente, venivano rinvenuti esemplari di avifauna con anelli identificativi di riconoscimento alterati provenienti dall’allevamento del C.A. Veniva quindi effettuato un sopralluogo presso l’allevamento indicato dove venivano rinvenuti numerosi esemplari di fauna protetta non identificati cioè privi degli anelli regolamentari, la cui provenienza risultava essere del coimputato L.S., titolare a sua volta di un allevamento di avifauna ad Aosta.



A tal proposito, rileva il Tribunale come il quadro della normativa in materia di allevamento di avifauna sia stringente, per cui **gli esemplari provenienti da allevamento devono essere dotati di anello inamovibile il cui diametro è indicato dalla Foi** (Federazione Ornitologica Italiana) da apporre entro dieci giorni dalla nascita, inoltre le nascite ed ogni altra operazione devono essere annotate su apposito registro di carico e scarico dell'allevamento, tutte operazioni non avvenute negli allevamenti analizzati. Pertanto, rileva il Tribunale, **un primo indizio della provenienza illecita dell'avifauna ovvero della provenienza da cattura in natura è certamente l'assenza o l'irregolarità degli anelli**. Infatti nel caso di specie gli esperti intervenuti nella qualità di consulenti avallavano pienamente questa tesi rilevando come anche per quanto riguardava il carattere, il piumaggio e le caratteristiche degli uccelli era evidente che questi provenivano da recente cattura. Sulla base di questi indizi la Procura delegava una perquisizione presso l'allevamento in questione, che veniva effettuata dalla p.g. in collaborazione con esperti del WWF, nel corso di cui venivano rinvenuti ancora una volta numerosi esemplari privi di anelli appartenenti a specie protetta, per cui i consulenti ancora una volta deponevano per la possibile cattura in natura, anche in base al comportamento e dall'aspetto cromatico degli animali. Venivano inoltre rinvenuti animali morti ed altri animali 'morivano in quel momento', mentre gli animali vivi rinvenuti, appartenendo alla fauna selvatica erano nel frattempo liberati.

Nel corso della perquisizione, oltre la mancanza degli anelli identificativi venivano individuate profonde irregolarità per la gestione generale dell'allevamento che risultava essere di fatto abusivo, in quanto il registro di carico e scarico non era in alcun modo compilato, poiché lo stesso imputato dichiarava candidamente che *'non era sua abitudine annotare le specie animali'*. Venivano inoltre rinvenuti strumenti per l'inserimento di anelli oltre che gabbie trappole, reti per l'uccellazione, reti a scatto, nonché 30 bacchette cosparse di vischio, ovvero tutti strumenti vietati dalla legge 157 del 1992, adibiti alla cattura illecita di fauna selvatica. Nonostante la difesa avesse sostenuto che tali strumenti erano adibiti alla ricerca di topi dell'allevamento e non alla cattura di fauna selvatica, si evinceva dal sequestro probatorio delle reti e dalla relativa analisi, che le stesse erano certamente state utilizzate all'esterno dell'allevamento, posto che si rinveniva del fogliame di castagno e betulla, alberi che notoriamente non crescono in ambiente chiuso, inoltre le reti di cattura risultavano consunte dall'uso.

Tutti questi elementi, la mancanza di anelli identificativi, la mancata compilazione del registro di carico e scarico e l'assoluta irregolarità amministrativa della gestione dell'allevamento, i pareri dei consulenti tecnici sulle caratteristiche degli animali nonché il reperimento di mezzi di cattura vietati all'interno dell'allevamento, secondo il Tribunale deponevano **in maniera univoca in qualità di indizi gravi precisi e concordanti come prova che l'avifauna rinvenuta apparteneva al patrimonio indisponibile dello Stato**, integrando solidissimo quadro accusatorio.

Come se non bastasse, ulteriori elementi facevano presumere la provenienza illecita degli animali, ovvero il fatto che dal 2004 il L.S. non presentava il registro nascite alla Regione, inoltre da un attenta analisi della documentazione dell'allevamento risultava che lo stesso cedeva molti più esemplari di quelli che riceveva, ciò non potendo che far desumere l'acquisizione con modalità non corrette degli animali coinvolti.

\*\*\*



**Essendo pacifica la natura selvatica degli animali presenti negli allevamenti**, grazie alle accurate indagini della polizia giudiziaria e della Procura, con il prezioso supporto delle associazioni intervenute nella veste di guardie venatorie nonché consulenti tecnici, la difesa invocava l'applicabilità dell'art 727 bis c.p. *'Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette'* come introdotto dal decreto n 121 del 2011, a parere della difesa norma più favorevole ed in rapporto di specialità con le norme di cui alla legge 157 del 1992 nonché a quelle sul furto venatorio.

**Il Tribunale nel condannare gli imputati per furto venatorio e ricettazione rigetta pienamente tale argomentazione, ritenendola erronea.**

**Ed è questo il punto di principio di rilevante importanza della sentenza che riveste interesse generale al di là del caso concreto.**

Secondo la sentenza in commento, infatti, **deve escludersi che la nuova disciplina normativa (art 727 bis c.p.) 'sia idonea a precludere l'applicazione del furto venatorio'**, in quanto la clausola di riserva presente nella norma *'salvo che il fatto non costituisca più grave reato'* di per se permette la punibilità per fattispecie coincidenti punite in maniera più aspra quale appunto il furto venatorio che oltretutto non è escluso espressamente così come invece avviene per la legge n 157 del 1992 (art 30 e 31). Altrimenti argomentando si comporterebbe un *vulnus* di tutela proprio ad un bene giuridico quale è la fauna selvatica che lo stesso legislatore comunitario ci chiede invece di tutelare in maniera più efficace.

Scriva il Tribunale:

*"Opinano le difese che il D.lg.vo 7.7.2011 n. 121, attuativo tra l'altro della direttiva europea 2008/99/CE avrebbe introdotto una norma - la contravvenzione di cui all'art. 727 bis c.p. - in rapporto di specialità "bilaterale" vuoi con il delitto di ricettazione vuoi con quello di furto di animali appartenenti a specie selvatiche protette, in quanto dotata di elementi specializzanti, con la conseguenza che il caso in esame, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., sarebbe applicabile la nuova fattispecie incriminatrice più favorevole.*

**Tale tesi è erronea e va disattesa.**

*È noto che il D.lg.vo 121/2011 ha dato attuazione - anche - alla Direttiva 2008/99/CE, che si propone come obiettivo la tutela dell'ambiente naturale e delle specie animali e vegetali protette. Il decreto ha introdotto la nuova fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 bis c.p. che, sotto la rubrica "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", sanziona "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fuori dai casi consentiti, uccide, cattura, detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ... salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie". Deve escludersi che la nuova disciplina sia idonea a precludere l'applicazione del c. d. "furto venatorio", per cui è processo.*

*La presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" è invero di per sé sufficiente a far prevalere fattispecie interferenti punite più severamente, quale è, senza dubbio, l'ipotesi del furto, laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato.*



*Non è revocabile in dubbio che la clausola di riserva operi nel senso cennato ove si ponga mente, tra l'altro, ad alcuni aspetti della legge sulla caccia (l. 157/92, cit.), tuttora pienamente vigente. La legge n. 157/92 ha espressamente escluso l'applicabilità degli artt. 624, 625 e 626 c.p. nei casi disciplinati dall'art. 30 prima parte e 31, stessa legge. Si tratta di fattispecie penali che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato come applicabili ai soli casi in cui l'autore della condotta sia il titolare di licenza di caccia (la quale rende lecito un comportamento altrimenti non consentito); **la mancanza dell'abilitazione, invece, fa scattare la responsabilità per furto venatorio** (vedi per tutte Cass. pen., sez. IV, 27.5.2044; n. 24352). Si noti che le condotte descritte dalla nuova norma di cui all'art. 727 bis c.p. sono pressoché coincidenti con quelle dell'art. 30 l. 157/92 (che alla lettera b sanziona chi "abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli" appartenenti a specie protette). La presenza della clausola di salvaguardia, e l'assenza di un'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina del furto (come è nel caso della legge sulla caccia) **rendono evidente come il c.d. "furto venatorio" sia pienamente configurabile nel caso di sottrazione al fine di profitto di fauna protetta costituente patrimonio indisponibile dello Stato,***

*E del resto, proprio in ragione dell'esiguità dei casi cui la nuova norma appare attagliarsi (si è fatto l'esempio dell'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito dell'attività di caccia), autorevoli commentatori hanno sottolineato come l'ambito di applicazione del reato, con riferimento agli esemplari faunistici, sia alquanto angusto, e dunque non tale da rafforzare in modo significativo la tutela penale dell'ambiente animale, siccome richiesto dalla direttiva europea."*

Quindi, non solo il Tribunale di Torino conferma che l'art. 727bis non prevale – come ha sostenuto fino ad oggi qualcuno – sui già previgenti reati in materia venatoria, ma **conferma a chiare lettere nel contempo che oggi si applica perfettamente ancora il "furto venatorio"** nei casi di "bracconaggio totale" come da noi da sempre sostenuto in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>4</sup> e da molti altri (compresi alcuni organi di polizia giudiziaria ambientale) contestato con decisione.

---

<sup>4</sup> Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali"** – a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente – Edizioni – [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): " (...) Il "furto venatorio" viene attualizzato dalla magistratura: di nuovo i bracconieri come ladri - A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Tre casi di cronaca rilanciano il "furto venatorio". Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente – nei casi più gravi – anche l'arresto dei responsabili. Ma vediamo – per prima cosa – la cronaca.

Primo caso: Caccia: Tribunale di Genova, bracconaggio è furto allo Stato

(ansa) - Genova, 23 nov - i bracconieri possono essere condannati anche per furto ai danni dello Stato, oltre che per i reati previsti dalla normativa sulla caccia. È quanto accaduto ad un bracconiere genovese colto in flagrante con reti, fucili e volatili selvatici. Il tribunale di Genova lo ha condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto ai danni dello Stato (con sospensione condizionale della pena). L'uomo, residente a Pegli, nel ponente genovese, era stato sorpreso due anni fa dalla Polizia Provinciale sulle alture della Val Varenna mentre azionava le sue reti da uccellazione, in possesso di fucile, munizioni, e volatili selvatici di cui si serviva come richiami vivi. È subito scattata la denuncia a cui ha fatto seguito la liberazione, su disposizione del pubblico ministero, degli esemplari di tordi e merli da lui catturati illegalmente. Giovedì scorso la condanna in primo grado. "È stata applicata - spiegano alla Polizia Provinciale - un'innovativa interpretazione giurisprudenziale del

---

2004 della Corte di Cassazione penale, in base alla quale ai cittadini privi di licenza di caccia che si appropriano illecitamente di animali selvatici (che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato) continua ad applicarsi anche il reato di furto ai danni dello Stato, fermi restando gli altri reati venatori o in materia di armi". Dunque, il 19.11.2009 un bracconiere senza licenza di caccia di Genova-Pegli, trovato da agenti della Polizia Provinciale di Genova ad operare uccellazione nel dicembre 2007 con rete tipo "solchetto" (a caduta sul terreno, attivata da fune e sorretta con paletti basculanti) ed uso di richiami illegali, è stato condannato dal Giudice di primo grado del Tribunale di Genova per furto ai danni dello Stato, alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale.

Nello stesso giorno l'imputato è stato ammesso anche all'oblazione per uccellazione, richiesta dalla difesa, per gli altri capi di imputazione, ossia omessa custodia di fucile e di 600 cartucce in un fienile, rinvenute dopo perquisizione. Sei turdidi sono stati liberati il giorno dopo su disposizione del PM.

Secondo caso:

con sentenza n. 764 del 6 giugno 2007 il Tribunale Monocratico Penale di Forlì ha applicato il patteggiamento ad un imputato che doveva rispondere - tra l'altro - di "furto venatorio" in quanto il soggetto era stato sorpreso dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato di Predappio mentre andava a controllare i lacci in crine di cavallo disposti a decine sulle colline di Premilcuore (FC) e a staccare dal laccio un esemplare di merlo.

Terzo caso:

con sentenza di patteggiamento n. 442/2010 del 24 giugno 2010 il GIP di Salerno ha applicato la pena concordata ad un imputato anche per il reato di "furto venatorio" in quanto in periodo di caccia chiusa il soggetto si impossessava con reti di cinque uccelli acquatici.

Dunque, tre casi molto importanti e significativi. Che seguono - in tempi recenti, altre due sentenze. Va richiamata infatti anche la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco.

In questo solco si inserisce anche la Sentenza n. 158 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25/10/2006), con un imputato ammesso al patteggiamento.

Stiamo pertanto assistendo ad un significativo rinnovo di applicazione della "antica" teoria del "furto venatorio" che consente di perseguire i bracconieri con tale reato del Codice Penale.

Ma quali sono le basi di questa impostazione di giurisprudenza, da tempo caduta in desuetudine? In un passato non troppo remoto tale teoria giuridica ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Noi da sempre - sulle pagine della Testata on line "Diritto all'ambiente" - abbiamo sostenuto la legittima attuale applicazione ai nostri giorni di tale impostazione giurisprudenziale. Ed i fatti ci stanno dando ragione.

Chi uccide animali protetti a quale sanzioni va incontro? La risposta - logica - è che a suo carico scattano i reati previsti dalla legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base.

Pertanto, è chiaro che in casi del genere, si applicano - naturalmente - tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia.

Molti oggi stanno chiedendo - tuttavia - norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico.

Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando - per questi casi specifici - la normativa di settore. Alludo alla "antica" teoria del "furto venatorio"...



Quest'ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in un passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80, grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza, molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile...

Molti sostengono che detta teoria - elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria - non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A nostro avviso questo non è vero e l'equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza).

La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d'arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative).

Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.

Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30, comma 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31.

E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa caccia di frodo.

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; pertanto il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del "furto venatorio": furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!...

Riteniamo pertanto, sulla base di dati presupposti, che il "furto venatorio" sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente - appare logico - alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale.

\*\*\*

Una sentenza che coglie in pieno quanto da tempo si scrive sulle pagine di questa testata giornalistica on line sulla imprescindibile necessità di una tutela effettiva della fauna selvatica oggetto di bracconaggio, sia nella sua qualità di patrimonio indisponibile dello Stato che di animale in sé e per sé, per cui si auspica che in futuro siano contestate anche le ipotesi delittuose inerenti il sentimento per gli animali a parere di chi scrive pienamente violate nei fatti descritti (titolo IX bis 'dei delitti contro il sentimento per gli animali' art 544 bis e ss c.p.), in linea con il volere del legislatore comunitario, dell'opinione pubblica nonché con il quadro giuridico nazionale di protezione degli animali, da cui emerge ancora una volta che purtroppo la novella legislativa di cui all'art 727 bis c.p., lungi dal rispondere a tali necessità, non è altro che uno strumento ingenerante confusione normativa per cui solo in giudice accorto, attraverso indagini accurate anche in collaborazione con le associazioni di protezione ambientale e degli animali potrà davvero permettere quegli obiettivi di salvaguardia efficace oggi di rilievo comunitario.

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

*Pubblicato il 22 febbraio 2012*

*Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento  
(il documento ci è stato gentilmente fornito dalle guardie volontarie del WWF Italia che ringraziamo)*

---

Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio".

Noi riteniamo, infatti, che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio predatorio".

Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di "furto venatorio" ma di "danneggiamento di fauna selvatica" ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale, essendo la fauna distrutta - come sopra accennato - patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro "bracconaggio vandalico".

Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto.

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutiva e fine di tutela.

Sono poi reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Ricordiamo che il furto, danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace. E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. (...)"

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

N. 4625/07 R.G. Notizie di reato  
N. 4385/09 R.G. Tribunale 4358/09

N. 4466 Reg. Sent.  
Data del deposito:  
2<sup>a</sup> NOV. 2011  
Data di irrevocabilità

V.° del P.G. 29 NOV. 2011  
N. Reg. Esec.  
N. Campione Pen.  
Redatta scheda II

**TRIBUNALE ORDINARIO  
di TORINO  
Sezione III penale**

**SENTENZA**  
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dr.ssa Ivana Pano

alla pubblica udienza del 14.10.2011 ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

1) **[REDACTED]**

dom.to ex art. 161 C.P.P. in Torino, Via Meina n. 13, c/o **[REDACTED]**  
Emanuela  
difeso d'ufficio dall'avv.to **[REDACTED]**

- contumace -

2) **[REDACTED]**

dom. ex art. 161 c.p.p. in Torino, presso lo studio del difensore,

2

avv.to Valentin [redacted]  
difeso di fiducia dagli avv.ti Valentin [redacted] del Foro di Torino  
e Andrea [redacted] del Foro di Aosta

- presente -

## IMPUTATI

[redacted];

a) del reato p.p. dagli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2) e 7) C.P., perché, privo della prescritta licenza di caccia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di trarne profitto per sé, valendosi di mezzi fraudolenti - consistiti nel dislocare reti da uccellazione, bacchette con vischio e trappole a scatto ovvero tutti strumenti da caccia non consentiti -, coi quali catturava, per il successivo commercio, 584 esemplari di avifauna autoctona delle seguenti razze:

Allodola (*Alauda arvensis*);  
Balie nere;  
Ballerine bianche;  
Capinera (*Sylvia atricapilla*);  
Cardellino (*Carduelis carduelis*);  
Cavaliere d'Italia;  
Cinciallegra (*Parus major*);  
Cinciarelle;  
Cincie bigie;  
Cincie dal ciuffo;  
Cincie more;  
Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula*);  
Crociere (*Loxia curvirostra*);  
Fanello (*Carduelis cannabina*);  
Fringuello (*Fringilla coelebs*);  
Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*);  
Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);  
Gazza (*Pica pica*);  
Ghiandaia (*Garullus glandarius*);  
Ghiandaia marina (*Coracias garullus*);  
Gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*);  
Lucherino (*Carduelis spinus*);  
Merlo (*Turdus merula*);  
Merlo dal collare (*Turdus torquatus*);

Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*);  
Occhioni;  
Organetto (*Carduelis flammea*);  
Organetto artico (*Carduelis hornemanni*);  
Passera d'Italia - oltremontana (*Passer domesticus*);  
Passera Mattugia (*Passer montanus*);  
Passera mattugia (*Passer montanus*);  
Passere scopaiole;  
Pavoncelle;  
Peppola (*Fringilla montifringilla*);  
Pettirossi;  
Picchio rosso maggiore (*Picoides major*);  
Prispeloni;  
Sordone (*Prunella collaris*);  
Storno (*Sturnus vulgaris*);  
Storno roseo (*Sturnus roseus*);  
Strillozzo (*Miliaria calandra*);  
Tordo bottaccio (*Turdus philomelas*);  
Upupa (*Upupa epops*);  
Usignoli;  
Verdone (*Chloris chloris*);  
Verzellino (*Serinus serinus*);  
Zigolo delle case;  
Zigolo Giallo (*Emberiza citrinella*);  
Zigolo muciatto (*Emberiza cia*);  
Zigolo nero (*Emberiza cirius*);  
esposti per necessità alla pubblica fede, s'imponeva della  
predetta avifauna sottraendola al patrimonio indisponibile dello Stato.  
In Torino, Basso Canavese e Valli di Lanzo Torinese, da data non  
accertata e comunque antecedente al 2003 e fino al 16 febbraio 2007.

**[REDACTED]**  
b) del reato p.p. dall'art. 648 C.P., perché, al fine di procurarsi un  
profitto, acquistava da **[REDACTED]** n. 33 verdoni, n. 3  
fringuelli, l'ortolano o l'cardellino, di provenienza delittuosa, in  
quanto provento di furto commesso dal predetto, in danno dello  
Stato in data e località non accertata.  
Accertato in Torino, il 12 febbraio 2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Antonio Malagnino e degli



avv. D. [redacted] [redacted] difensore d'ufficio dell'imputato [redacted]  
Valentino Schiavo e [redacted] [redacted] (del Foro di Aosta), difensori di  
fiducia dell'imputato [redacted]

Le parti hanno concluso come segue:

PM: per [redacted] capoverso dell'art. 648 c.p., mesi 6 di reclusione ed  
euro 300 di multa; per [redacted] anni 4 di reclusione ed euro 700 di multa;  
Difesa [redacted]: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine  
riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 727 bis c.p.  
introdotta con D.Lgs. 7.7.2011 n. 121;

Difesa [redacted]: assoluzione; in subordine riqualificazione nella  
contravvenzione di cui all'art. 727 bis c.p. introdotta con D.Lgs.  
7.7.2011 n. 121; incompetenza territoriale; in estremo subordine  
circostanze attenuanti generiche prevalenti, minimo della pena, benefici  
se concedibili.

## MOTIVAZIONE

Nel corso dell'istruzione dibattimentale, sono stati esaminati i testi  
Manocchi Giovanni e Marrari Enrico, Carabinieri in Aosta, Faccio  
Maurizio e Colonna Antonio, pubblici ufficiali appartenenti al Nucleo  
Operativo Antibracconaggio LIDA, Furlan Isidoro, del Corpo Forestale  
dello Stato, i consulenti tecnici del PM Marsocci Salvatore (esperto  
informatico) e De Podestà Gianni (appartenente al Corpo Forestale dello  
Stato), Vaschetti Bruno, responsabile del Centro di Recupero Cicogne di  
Racconigi ed ornitologo di rilievo internazionale, l'imputato di reato  
connesso [redacted] e l'imputato [redacted] Salvatore.

L'istruttoria dibattimentale effettuata ha consentito di appurare quanto  
segue.

Nel corso di un controllo amministrativo in data 12.2.2007 operato dai  
p.u. Faccio e Colonna presso il negozio di [redacted] (in ordine alla  
cui posizione si è proceduto separatamente), vennero rinvenuti  
esemplari di avifauna protetta con anelli identificativi alterati (ovvero di  
diametro maggiore a quello regolamentare o allargato), provenienti  
dall'allevamento di [redacted] (siccome emergente dalla  
documentazione esistente presso il [redacted]).

Venne dunque effettuato, in data 12.2.2007, un sopralluogo presso  
l'allevamento dell'imputato [redacted] qui, parte in un locale autorizzato  
parte in locali interrati non autorizzati (che inizialmente il [redacted]  
rifiutava di dichiarare), furono rinvenuti numerosi esemplari di avifauna

protetta privi di anelli regolamentari. Segnatamente, nella zona di allevamento autorizzata venne trovato un cardellino privo di anello, che [redacted] tentò di occultare, e nella zona non dichiarata furono rinvenuti numerosi esemplari di avifauna protetta con anelli irregolari poiché maggiorati (che [redacted] dichiarò spontaneamente di aver manomesso per applicarli ai tarsi degli esemplari adulti) nonché tre fringuelli e un ortolano privi di anello (vedi verbale di sequestro in data 12.2.2007, agli atti).

Dalla documentazione rinvenuta presso l'allevamento del [redacted] (ricevuta di provenienza) emerse che gli esemplari provenivano da [redacted] e [redacted], titolare di altro allevamento sito in Quart (Aosta) - cir. dep. teste Faccio, pag. 42 trascr., e dep. teste Colonna, pag. 5 trascr.

Occorre a questo punto accennare per sommi capi alle regole che disciplinano l'allevamento di avifauna, così come emergenti dalla normativa statale, regionale e regolamentare.

Gli esemplari provenienti da allevamento devono essere dotati di anello inamovibile (il cui diametro è indicato dalla FOI - Federazione Ornitologica Italiana - e dalle Federazioni internazionali), da apporre entro dieci giorni dalla nascita (onde evitare ogni confusione con gli esemplari selvatici, che ovviamente non ne sono dotati); è inoltre previsto che ogni nascita, e le successive vicende, siano annotate su apposito registro di carico e scarico in dotazione dell'allevamento (cfr. relazione c.t. Di Podestà e dep. testi Faccio e Colonna).

È dunque, un primo indizio di provenienza da cattura degli animali è appunto l'assenza o l'irregolarità dell'anello medesimo.

Nel caso del [redacted] (e del Cirillo), le inferenze desumibili dall'assenza od irregolarità dell'anello erano rafforzate dagli ulteriori elementi tratti dall'osservazione diretta degli esemplari da parte di esperti, quali il Colonna ed il Vaschetti, che segnalavano come le caratteristiche degli uccelli (vivacità, colore del piumaggio, colore delle zampe, ecc.) deponessero per la provenienza da recente cattura (cfr. pagg. 7 ss. dep. Colonna).

Ne conseguiva la perquisizione (disposta dal PM) presso l'allevamento del [redacted] effettuata dagli agenti [redacted] congiuntamente ai Carabinieri ed ad esperti del WWF, in data 17/18.2.2007.

Nel corso della stessa, vennero rinvenuti molti esemplari di avifauna appartenenti a specie protette sprovvisti di anelli (circa 216). Anche in questo caso si trattava, a detta del teste Colonna, di animali provenienti da cattura, come riscontrabile dal comportamento (caratteristiche del volo all'avvicinarsi della persona, fino a sbattere contro le voliere) e

dall'aspetto cromatico (zampe di tonalità scura determinata dall'apporto della melanina, che in cattività viene persa tanto da assumere una colorazione chiara, ecc.) - cfr. dep. Colonna, pagg. 9 ss. trascr., e dichiar. De Podestà, pag. 27 trascr. udi. 12.10.2010) - .

Molti altri esemplari, poi, erano sì provvisti di anelli, ma detti anelli erano irregolari, vuoi perché di dimensioni non congrue, vuoi perché limati, vuoi perché di diametro non conformi. Parecchi esemplari, inoltre, presentavano tumefazioni e rigonfiamenti alle zampe, riconducibili all'apposizione tardiva dell'anello; spiegava infatti il teste Colonna che l'apposizione tempestiva dell'anello regolamentare non causa all'animale alcun problema, mentre le lesioni si realizzano allorché l'anello viene apposto tardivamente, a crescita ormai avvenuta. Decine di altri esemplari, infine, erano morti (alcuni già congelati all'interno del freezer siti nel magazzino), ed altri animali ancora "stavano morendo in quel momento" (cfr. dep. Colonna, cit., pag. 11 trascr. udi. 12.10.2010).

Tra questi esemplari, 44 vennero visionati direttamente dal c.t. del PM De Podestà (cfr. pagg. 27 ss. dep. Colonna, trascr. cit.), posto che i rimanenti erano nel frattempo stati liberati, e restituiti al loro habitat naturale, presso il Centro Cicogne di Racconigi ovvero presso altri centri ornitologici specializzati.

L'osservazione diretta degli animali sequestrati [redacted] e delle loro caratteristiche, induceva dunque Colonna (e nell'immediatezza Vaschetti) ad ascrivere i medesimi alla fauna selvatica, e dunque al patrimonio indisponibile dello Stato.

Nel corso della perquisizione, si accertava che l'allevamento non era in possesso di idoneo registro di carico e scarico, nel senso che il registro esibito inizialmente dal Lanatà non presentava le caratteristiche di legge e, comunque, non conteneva le annotazioni richieste; nell'occasione, lo stesso Lanatà dichiarava che "non era sua abitudine annotare né le nascite né le morti", e per questo non era in grado di provare la provenienza degli animali (pag. 9 dep. Colonna).

Si aggiunga che presso l'allevamento vennero rinvenuti "strumenti idonei alla facilitazione dell'inserimento di anelli, anche se pur del diametro esatto ... perché purtroppo si riescono anche a raggiungere i diametri esatti, nel senso che i materiali - tipo lubrificanti, punteruoli - erano presenti presso il Lanatà" (cfr. dep. Colonna, pag. 11).

Ma v'è di più. Furono infatti rinvenuti attrezzi e strumenti definiti, sia dai testi esperti che dal consulente del PM De Podestà, utilizzabili (ed alcuni senz'altro utilizzati) per la caccia di animali selvatici. Detti strumenti sono indicati nel verbale di sequestro in data 18.2.2007 e sono

stati visionati in aula alla presenza delle parti e del consulente del PM De Podestà, che ne ha illustrato le caratteristiche.

Si tratta di: due gabbie trappola per la cattura di fauna selvatica con molle rotte; 14 reti insaccate da uccellazione; 4 reti lunghe circa mt. 7 da uccellazione; 2 trappole a scatto munite di rete per cattura di avifauna; 1 rete lunga circa mt. 10 da uccellazione; 1 rete piccola a scatto per la cattura di selvatici; circa 30 bacchette cosparse di vischio posizionate in un secchio munito di coperchio a rete anch'esso invischiato (vedi verbale di sequestro citato).

Il vischio, le trappole e le reti sono strumenti vietati dalla legge quadro n. 157/92. Il commercio di dette reti, cui ha fatto riferimento [redacted] in sede di esame, non è consentito se non agli enti riconosciuti, per fini scientifici, e non certo ad allevamenti amatoriali (quali quello del [redacted]). Le reti, in particolare, erano certamente state utilizzate all'esterno (e non già solo all'interno dell'allevamento, come sostenuto in udienza dal [redacted]), posto che nelle stesse era rinvenuto fogliame di castagno, betulla, quercia e roverella, alberi che - notoriamente - non crescono in ambiente chiuso. E' ben vero, come sostenuto da Lanatà, che nelle voliere più grandi erano posizionati rami di betulla; si trattava comunque di parti di pianta prive di fogliame, cui non poteva essere riconducibile il fogliame intrappolato nelle reti, caduto da alberi vitali presenti sul territorio esterno, anche tenuto conto del ciclo stagionale. Spiegava del resto il c.t. del PM (cfr. pag. 73 trascr. ud. 12.10.2010) che la rete sporca di foglie era lunga 10 metri, ed era dunque inutilizzabile all'interno dei locali dell'allevamento, che non raggiungono tale lunghezza, e tanto meno all'interno di una gabbia; precisava altresì che al momento del loro accesso lo stesso [redacted] per la cattura degli animali nell'allevamento, si servi solo di un retino. Se le gabbie trappola non risultavano funzionali (in quanto aventi le molle rotte), non altrettanto può dirsi, poi, per le reti da cattura, il cui funzionamento è stato oggetto di dimostrazione, in udienza, da parte del c.t. del PM; una di queste, in particolare, risultava consunta dall'uso, mentre un'altra gabbia era visibilmente sporca di escrementi di uccelli. Quanto, poi, ai bastoni rivestiti di vischio (o comunque di materiale coloso), che il [redacted] in sede dibattimentale ha dichiarato usare per la cattura dei topi presenti nell'allevamento, basti osservare che nel corso della perquisizione la PG non segnalò alcuna situazione di carenza igienica, e che nessuna carenza siffatta risulta mai essere stata segnalata dalla ASL competente.

Nel complesso, dunque, può senz'altro convenirsi con le conclusioni del c.t. Dr. Podestà, secondo cui si trattava di oggetti utilizzabili ed utilizzati

per la cattura di avifauna selvatica (cfr. dichiar. c.t. De Podestà, trascr. ud. 27.6.2011).

Gli elementi innanzi elencati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, e provano che l'avifauna rinvenuta e sequestrata presso l'allevamento di [REDACTED] era stata catturata dall'imputato, e proveniva dunque dal patrimonio indisponibile dello Stato. Le caratteristiche stesse degli animali, l'assoluta irregolarità amministrativa della gestione dell'allevamento, nel senso innanzi descritto, e la presenza nel medesimo di strumenti utilizzabili ed utilizzati per l'uccellazione provano un vocamento che il [REDACTED] si servi degli strumenti rinvenuti nella sua disponibilità per catturare avifauna protetta, senza - ovviamente - segnalare la presenza in allevamento all'Autorità deputata ai controlli.

Sul punto, resta solo da accennare ad alcuni ulteriori elementi, acquisiti successivamente, che rafforzano - ove ve ne fosse bisogno - il pur già solidissimo quadro accusatorio.

Accertarono le Forze dell'Ordine presso i competenti uffici che dal gennaio 2004 in poi [REDACTED] non ebbe più a presentare alla Regione Val d'Aosta (competente per territorio) il registro di gestione delle nascite. Trattasi di circostanza estremamente significativa, ove si consideri che la documentazione relativa alle nascite ed alle cessioni effettuate dal 2004 era comunque in possesso del [REDACTED] (che l'aveva trascritta nei registri formato EXCEL del suo computer, rinvenuti in sede di perquisizione). Da tale documentazione informale si evinceva che l'allevamento aveva ceduto molti più esemplari di avifauna di quanti ne avesse ricevuti (esempio: nell'anno 2003 vennero ceduti 93 esemplari, denunciati in entrata solo in misura di 4) - cfr. dichiar. c.t. Di Podestà all'udienza 12.10.2010, e relazione scritta del medesimo -. Non v'è chi non veda come si tratti di una circostanza indicativa di acquisti o ricezioni con modalità non corrette, e per questo non denunciate, e come detta circostanza, considerata congiuntamente agli altri elementi già acquisiti, deponga ancora una volta per la provenienza degli animali dalla cattura.

E' ben vero che la mancanza degli anelli regolamentari, ovvero la loro manomissione, così come le irregolarità nella tenuta della contabilità, possono costituire, di per sé, violazioni amministrative ovvero fattispecie venatorie di cui alla legge quadro 157/92; ciò che rileva peraltro nel caso in esame è che le stesse costituiscono un complesso di indizi a carico dell'imputato, idonei a comprovare l'assunto accusatorio della provenienza degli animali da cattura.

Nello stesso senso depongono poi vari documenti estrapolati dai

computers sequestrati al [redacted]. Significativamente, in una circostanza il prevenuto, stilando la lista dei beni da portare in ferie, annotava la necessità di portare vaselina per infilare gli anelli ai tarsi degli esemplari di avifauna (cfr. pag. 39 dep. Faccio)! In una minuta diretta alla FOI - che aveva contestato all'imputato di aver esposto ad Udine un esemplare di avifauna avente anello manomesso - il prevenuto si giustificava allegando che la manomissione dell'anello si era resa necessaria per le condizioni di salute dell'uccello, e chiedeva di non essere sospeso anche in relazione a futuri controlli della Guardia Forestale. Da ultimo, in un file risalente al 24 agosto 2004 ("fax per Mat Waber") il [redacted] riportava un elenco dettagliato di specie protette di avifauna europea e non, con l'indicazione del prezzo, del periodo di reperibilità e della possibilità o meno di reperire gli esemplari e scriveva "ti invio la lista degli uccelli che posso trovarli e i prezzi approssimativi perché tutto dipende dalla quantità, dal periodo in cui li trovo, se sono cresciuti da nido oppure sono di cattura...".

Deve dunque ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli esemplari rinvenuti presso il [redacted] provenissero dalla cattura di avifauna autoctona di specie protetta operata direttamente dall'imputato. Lo stesso deve dirsi quanto alla fauna trovata al [redacted] proveniente documentalmente dal [redacted] ed avente caratteristiche identiche a quelle appena indicate. Si ricordi, sul punto, che si trattava di avifauna avente caratteristiche intrinseche che indussero il Colonna alla classificazione come proveniente da cattura; gli esemplari portavano anelli identificativi manomessi od alterati, e provenivano da soggetto [redacted] trovato in possesso di quantità ingenti di esemplari provenienti da cattura; si ponga mente, quanto alla consapevolezza di tale provenienza, al comportamento del [redacted] che cercava, almeno inizialmente, di nascondere od occultare tanto i locali ove gli animali si trovavano che gli esemplari stessi, onde sottrarli ad ogni accertamento.

Quanto, da ultimo, alla provenienza dalle valli di Lanzo, dal Torinese e dal Basso Canavese, essa è stata attestata non solo dal c.t. del PM De Podestà, ma anche dai testi Faccio, Colonna e Vaschetti; sul punto, peraltro, basti sottolineare come la competenza territoriale non sia stata eccepita nei termini di legge, e si sia dunque definitivamente fissata presso questo Tribunale, a norma dell'art. 21 comma 2 c.p.p.

Opinano le difese che la il D. lg.vo 7.7.2011 n. 121, attuativo tra l'altro della direttiva europea 2008/99/CE, avrebbe introdotto una norma - la contravvenzione di cui all'art. 727 bis c.p. - in rapporto di specialità

"bilaterale" vuoi con il delitto di ricettazione vuoi con quello di furto di animali appartenenti a specie selvatiche protette, in quanto dotata di elementi specializzanti, con la conseguenza che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., sarebbe applicabile la nuova fattispecie incriminatrice, più favorevole.

Tale tesi è erronea e va dunque disattesa.

È noto che il D.lg.vo 171/2011 ha dato attuazione - anche - alla Direttiva 2008/99/CE, che si propone come obiettivo la tutela dell'ambiente naturale e delle specie animali e vegetali protette. Il decreto ha introdotto la nuova fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 bis c.p. che, sotto la rubrica "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", sanziona "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ... salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Deve escludersi che la nuova disciplina normativa sia idonea a precludere l'applicazione del c.d. "furto venatorio", per cui è processo. La presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" è invero di per sé sola sufficiente a far prevalere fattispecie interferenti punite più severamente, quale è, senza dubbio, l'ipotesi del furto, laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato.

Non è revocabile in dubbio che la clausola di riserva operi nel senso cennato ove si ponga mente, tra l'altro, ad alcuni aspetti della legge sulla caccia (l. 157/92, cit.), tuttora pienamente vigente. La legge n. 157/92 ha espressamente escluso l'applicabilità degli articoli 624, 625 e 626 c.p. nei casi disciplinati dagli artt. 30 prima parte e 31 stessa legge. Si tratta di fattispecie penali che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato come applicabili ai soli casi in cui l'autore della condotta sia il titolare di licenza di caccia (la quale rende lecito un comportamento altrimenti non consentito); la mancanza dell'abilitazione, invece, fa scattare la responsabilità per furto venatorio (vedi per tutte Cass. pen., sez. IV, 27.5.2044, n. 24352). Si noti che le condotte descritte dalla nuova norma di cui all'art. 727 bis c.p. sono pressoché coincidenti con quelle dell'art. 30 l. 157/92 (che alla lettera b sanziona chi "abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli" appartenenti a specie protette). La presenza della clausola di salvaguardia, e l'assenza di un'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina del furto (come è nel caso della legge sulla caccia),

rendono evidente come il c.d. "furto venatorio" sia pienamente configurabile nel caso di sottrazione al fine di profitto di fauna protetta costituente patrimonio indisponibile dello Stato.

E del resto, proprio in ragione dell'esiguità dei casi cui la nuova norma appare applicarsi (si è fatto l'esempio dell'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito dell'attività di caccia), autorevoli commentatori hanno sottolineato come l'ambito di applicazione del reato, con riferimento agli esemplari faunistici, sia alquanto angusto, e dunque non tale da rafforzare in modo significativo la tutela penale dell'ambiente animale, siccome richiesto dalla direttiva europea.

Possono essere riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'attiva partecipazione al dibattimento quanto a [redacted] e della modestia del fatto quanto a [redacted] ed a [redacted] la circostanza attenuante ex art. 648 c.p.v. o.p., atteso il numero limitato di esemplari a costui sequestrati; dette circostanze debbono essere ritenute equivalenti alle aggravanti contestate a [redacted]

E' altresì ravvisabile la continuazione tra i reati ascritti al [redacted] commessi in evidente esecuzione di un disegno criminoso unitario.

Valutati i criteri tutti ex art. 133 c.p., e segnatamente la natura e le modalità delle azioni e la vita antecedente del reo, stimansi sanzioni eque:

quanto a [redacted], mesi 5 di reclusione ed euro 400 di multa, commisurata a pena base di mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed euro 600 di multa, diminuita di un terzo ex art. 62 bis c.p.;

quanto a [redacted], anni 1 o mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, commisurata a pena base, per la prima sottrazione in ordine temporale, più grave, di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa, aumentata nella misura indicata per la continuazione con gli altri episodi di sottrazione.

Al giudizio di responsabilità segue di diritto l'addebito delle spese processuali.

Telefoni cellulari, portabiglietti da visita, computers, registri di carico e scarico e documentazione amministrativa, sequestrati al [redacted] debbono essere restituiti al proprietario.

Anelli e strumenti (reti, gabbie e simili di cui al decreto di sequestro in data 18.2.2007) sottoposti a sequestro a carico del [redacted] debbono invece essere confiscati in quanto mezzo per commettere od occultare le tracce del reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ed al [redacted] la circostanza attenuante ex art. 648 cpv. c.p., ritenute equivalenti alle aggravanti contestate a [redacted], li condanna:

[redacted] alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 400 di multa;

[redacted] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa,

oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 263 ss. c.p.p.

Ordina la restituzione a Lanatà di telefoni cellulari, portabiglietti da visita, computers, registri di carico e scarico e documentazione amministrativa ancora in sequestro,

ordina la confisca di anelli e strumenti (reti, gabbie e simili di cui al decreto di sequestro in data 18.2.2007) sottoposti a sequestro a carico del [redacted]

visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni 60 il termine per il deposito dei motivi della decisione.

Torino, li 14.10.2011.



Depositato in Cancelleria

il 26 NOV. 2011

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Maria Giovanna MAIELLO

IL GIUDICE  
- dr. ssa Ivana PANE -

25 NOV. 2011

Sentenza al V° del P.G. il \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Maria Giovanna MAIELLO